



**COMUNE DI ROANA**  
*PROVINCIA DI VICENZA*

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **PASSI CARRABILI**

**Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2020**

(Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada – D. Lgs. 285/92 ed art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione - D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni)

## **INDICE**

Art. 1. Contenuto del regolamento

Art. 2. Definizione di passo carrabile

Art. 3. Autorizzazione alla costruzione

Art.4. Ufficio comunale competente

Art.5. Rimborso spese

Art. 6. Formalità del provvedimento di autorizzazione

Art. 7 .Canone ed altri oneri

Art. 8. Riconoscimento del passo carraio

Art. 9. Sanzioni

Art. 9bis. Norma transitoria

Art. 10 Sanzioni

## **ARTICOLO 1**

### **(Contenuto del regolamento)**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura o all'adeguamento di passi carrabili posti all'interno del centro abitato e/o su strade comunali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione. La costruzione degli stessi resta comunque subordinata all'osservanza della normativa edilizia ed urbanistica.

## **ARTICOLO 2**

### **(Definizione di passo carrabile)**

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da costoni di pietra, marmo o altri materiali, oppure da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi, oppure da un semplice accesso veicolare, che consente l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. E' altresì compreso nella definizione di passo carrabile un innesto di strada soggetta ad uso privato con una strada pubblica.

## **ARTICOLO 3**

### **(Autorizzazione alla costruzione)**

Sulle strade di proprietà comunale o sulle strade Statali e Provinciali comprese all'interno del Centro Abitato, così come definito dall'art. 4 del Codice della Strada, il cui perimetro è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 07.04.1997 e n. 102 del 27.07.1999 e successive modifiche ed integrazioni, non possono essere costituiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi accessi o diramazioni di strade Statali e Provinciali ai fondi o fabbricati laterali al di fuori del suddetto perimetro del centro abitato, l'autorizzazione per i passi carrabili deve essere richiesta all'ente proprietario della strada. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni devono essere autorizzati; gli stessi devono stare ad almeno mt. 12 dalle intersezioni e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima. I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere regolamentati ed autorizzati su specifica richiesta del titolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 22, 26 e 27 del codice della Strada – D. Lgs. 285/92 ed art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione - D.P.R. n. 495/92.

## **ARTICOLO 4**

### **(Ufficio comunale competente)**

Competente all'istruttoria delle domande nonché al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 nonché del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dei manufatti che delimitano e costituiscono il passo carraio è l'Ufficio di Polizia Locale.

## **ARTICOLO 5**

### **(Rimborso spese)**

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuta dal richiedente un rimborso spese per sopralluogo, istruttoria e costo del cartello delle dimensioni di cm. 25x35 da installare in

prossimità del passo carrabile. L'ammontare e le modalità di pagamento di tale rimborso viene stabilito annualmente con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 6** **(Formalità del provvedimento di autorizzazione)**

Lo schema tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è approvato con provvedimento dell'organo competente e deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo del presente Regolamento. La durata dell'autorizzazione viene stabilita in anni 29, tacitamente rinnovabile alla scadenza (art. 27 del Codice della Strada). L'autorizzazione potrà comunque essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

## **ARTICOLO 7** **(Canone ed altri oneri)**

Per il passo carrabile autorizzato non è dovuto alcun canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, fermo restando il rimborso spese di cui all'art. 5 di questo regolamento.

## **ARTICOLO 8** **(Riconoscimento del passo carraio)**

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa, di dimensioni cm. 25x35, realizzato in lamierino d'alluminio e pellicola rifrangente classe I, che identifica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada. Il segnale conterrà il nominativo dell'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, nonché il numero e l'anno di rilascio della stessa. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto di sosta. Detto segnale dovrà essere installato, di norma, sul lato destro del passo carrabile, visto dalla carreggiata stradale; l'altezza del limite inferiore del segnale da terra dovrà essere indicativamente compresa fra un minimo di mt. 1,50 ed un massimo di mt. 1,90. L'installazione e la manutenzione dello stesso sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese.

## **ARTICOLO 9** **(Sanzioni)**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi di quelle previste dal Codice della Strada e da quelle in materia edilizia-urbanistica. Il mantenimento in esercizio di accessi preesistenti privi di autorizzazione o autocertificazione di preesistenze all'entrata in vigore del presente regolamento, oppure l'apertura di nuovi accessi o la modifica senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del Codice della Strada. Eventuali manomissioni, falsificazioni della documentazione presentata o l'installazione abusiva dei segnali, saranno perseguiti a norma di Legge.

**ARTICOLO 9 bis**  
**(Norma transitoria)**

Le ditte interessate al mantenimento in esercizio di accessi preesistenti privi di autorizzazione sono tenuti, se interessati, entro il termine di un anno dalla data di adozione del presente Regolamento a presentare domanda di regolarizzazione.

**ARTICOLO 10**  
**(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di Legge.